

DELIBERA N. 214 /11/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2279
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE A
PAGAMENTO FOX) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 5, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 INTEGRATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2011 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del 19 aprile 2011, n. 28/11/DIC/PROC n. 2279, notificato il giorno 28 aprile 2011, alla società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.r.l., con sede in Roma, Via Salaria 1021,

che gestisce il canale satellitare a pagamento *FOX*, con il quale si è contestato il superamento dei limiti di affollamento orario il giorno 14 marzo 2011, nella fascia oraria 20-21;

VISTE le memorie difensive trasmesse dalla Società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.r.l in data 27 maggio 2011, prot. n.26560, e le argomentazioni riportate nell'audizione avvenuta il 31 maggio 2011 nelle quali la società ha dichiarato che uno dei 26 spot conteggiati dall'Autorità nell'affollamento pubblicitario era stato classificato invece dall'emittente quale <programma sponsorizzato>, realizzato dal produttore della bevanda *Crodino*, avente come protagonisti la ragazza ed il gorilla, gli stessi personaggi della campagna pubblicitaria della bevanda, che durante il minuto e 56 secondi di durata del programma sponsorizzato non hanno mai presentato il prodotto, il cui marchio compare correttamente all'inizio ed alla fine del suddetto programma, con inizio alle ore 20.05.08 e con titolo *Un pelo della Victoria- Un tranquillo week end di paura- Episodio 1*, ed i rappresentanti della Società informano che sono stati trasmessi diversi episodi del programma suddiviso a puntate;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni fornite dalla Società, a seguito dell'invio e dell'esame dei fogli del registro dei programmi dell'emittente satellitare FOX che dalla visione delle registrazioni, in cui risulta l'iscrizione del programma trasmesso alle ore 20.05.08 nella categoria *fiction*, conteggiato invece dall'Autorità come una comunicazione commerciale. Riconteggiando l'affollamento orario risulta essere pari a 8 minuti e 39 secondi per una percentuale pari al 14.42. Adottando per i 25 spot trasmessi nella fascia oraria sotto esame, la detrazione di 10/25 di secondo ciascuno, pari a 10 secondi, la percentuale di affollamento orario scende al valore di 14,13. Il limite consentito per il 2011 per una emittente satellitare a pagamento quale l'emittente Fox è pari al 14 % . Poichè le fasce orarie adiacenti rispetto a quella in esame (ore 20-21) del giorno 14 marzo 2011, fascia 19-20 e quella 21-22 hanno la necessaria capienza per il recupero dell'eccedenza del 0,13%, non risulta il superamento del limite imposto dall'articolo 38, comma 5 del dlgs n. 44/10;.

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento n. 2279 nei confronti della Società FOX INTERNATIONAL CHANNELS ITALY S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola